Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CEE) N. 2108/84 DELLA COMMISSIONE**
del 23 luglio 1984
che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie delle reti da pesca

(GU L 194 del 24.7.1984, pag. 22)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 2550/97 della Commissione del 16 dicembre 1997	L 349	1	19.12.1997

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2108/84 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1984

che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie delle reti da pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1637/84 ([2]), in particolare l'articolo 6,

considerando che, al fine di garantire l'osservanza delle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, è necessario fissare norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie;

considerando che occorre a tale scopo stabilire i tipi di misuratori da utilizzare, il modo in cui devono essere impiegati, i criteri di scelta delle maglie da misurare, la tecnica di misurazione delle maglie e infine il metodo di calcolo della dimensione delle maglie, nonché l'ordine della procedura d'ispezione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M1

PARTE I — RETI DA TRAINO, SCIABICHE DANESI O RETI TRAINATE ANALOGHE

▼B

Articolo 1

Descrizione dei misuratori

1. I misuratori impiegati per determinare la dimensione delle maglie sono strumenti piatti, di 2 mm di spessore, fabbricati in materiale inalterabile e indeformabile, recanti una serie di bordi paralleli collegati da bordi intermedi convergenti secondo un restringimento di 1 a 8 su ciascun lato o soltanto bordi convergenti secondo il restringimento suddetto. I misuratori sono perforati nella parte più stretta.

2. I misuratori recano la dicitura «misuratore CEE». Sulla faccia di ciascun misuratore è impressa la larghezza in millimetri, sia nella sezione a bordi paralleli sia nella sezione a bordi convergenti. In quest'ultimo caso la larghezza è impressa ad ogni millimetro di distanza ed è indicata a intervalli regolari.

Articolo 2

Impiego del misuratore

1. La rete è stirata nel senso diagonale maggiore delle maglie.

2. Un misuratore del tipo descritto all'articolo 1 è inserito con l'estremità più piccola nell'apertura della maglia, perpendicolarmente al piano della rete.

3. Il misuratore è introdotto nell'apertura della maglia manualmente oppure per mezzo di un peso o di un dinamometro, finché è bloccato dalla resistenza della maglia sui bordi convergenti.

([1]) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.
([2]) GU n. L 156 del 13. 6. 1984, pag. 1.

▼B

Articolo 3

Scelta delle maglie da misurare

1. Le maglie da misurare formano una serie di 20 maglie consecutive scelte nel senso dell'asse longitudinale della rete.

2. Non si misurano maglie situate a meno di 50 cm dalle cuciture, dai cavi o dalla sagola di chiusura, Questa distanza va misurata perpendicolarmente alle cuciture, ai cavi o alla sagola di chiusura mantenendo la rete stirata nella direzione in cui si effettua tale misura. Non si misurano inoltre maglie rammendate, rotte o recanti dispositivi di attacco alla rete.

3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario che le maglie da misurare siano consecutive qualora vi si opponga il disposto del paragrafo 2.

4. La misura delle maglie va effettuata unicamente su reti bagnate, ma non gelate.

Articolo 4

Misura delle maglie

La dimensione di ciascuna maglia corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso, impiegato conformemente all'articolo 2, viene bloccato.

Articolo 5

Determinazione della dimensione delle maglie

La dimensione delle maglie della rete corrisponde alla media aritmetica delle misure del numero totale di maglie scelte e misurate in conformità degli articoli 3 e 4 espressa in millimetri e arrotondata per eccesso al millimetro successivo.

Il numero totale delle maglie da misurare è stabilito dall'articolo 6.

Articolo 6

Ordine della procedura di ispezione

1. L'ispettore misura una serie di 20 maglie scelte in conformità dell'articolo 3 inserendo manualmente il misuratore senza usare un peso o un dinamometro.

La dimensione delle maglie della rete viene quindi determinata in conformità dell'articolo 5.

Qualora risulti dal calcolo che la dimensione delle maglie non è conforme alla regolamentazione in vigore, si misurano altre due serie di 20 maglie scelte in conformità dell'articolo 3.

Si procede quindi ad un nuovo calcolo della dimensione delle maglie in conformità dell'articolo 5 sulla base delle 60 maglie misurate.

Fatto salvo quanto il disposto del paragrafo 2, il valore ottenuto rappresenta la dimensione delle maglie della rete.

2. Se il comandante del peschereccio contesta la dimensione della maglia determinata ai sensi del paragrafo 1, quest'ultima non viene presa in considerazione per determinare la dimensione delle maglie, e la rete viene rimisurata.

Un peso o un dinamometro fissato al misuratore vengono utilizzati per la misurazione.

La scelta del peso o del dinamometro è lasciata alla discrezione dell'ispettore.

Il peso è fissato con un gancio al foro praticato nella parte più stretta del misuratore. Il dinamometro può essere fissato al foro praticato nella parte più stretta o applicato nella parte più larga del misuratore.

▼B

Il grado di precisione del peso o del dinamometro deve essere certificato dall'autorità nazionale competente.

Per le reti che hanno maglie di dimensione pari o inferiore a 35 mm, determinata conformemente al paragrafo 1, si applica una forza di 19,61 Newton (equivalente ad una massa di 2 kg) e per le altre reti una forza di 49,03 Newton (equivalente ad una massa di 5 kg).

Per determinare la dimensione delle maglie ai sensi dell'articolo 5, quando viene impiegato un peso o un dinamometro, si misura solamente una serie di 20 maglie.

▼M1

PARTE II — ATTREZZI PASSIVI

Articolo 6 bis

Definizioni

Ai fini della parte II si intende per:

«attrezzo passivo» le reti da imbrocco, le reti da posta impiglianti e i tremagli che possono consistere in una o più reti separate armate di lime da sughero, lime da piombo e cime di assemblaggio, e possono essere equipaggiate di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione;

Articolo 6 ter

Misuratore di Maglie

1. Il misuratore è fabbricato in materiale durevole ed indeformabile. La forma del misuratore è mostrata in allegato.

2. In tensione, il misuratore può misurare maglie sino 300 mm di dimensione. La scala è graduata ad intervalli di 1-5 e 10 mm.

3. I misuratori, conformi ai paragrafi 1 e 2 sono contrassegnati con la dicitura «misuratore CE».

4. I beccucci del misuratore destinato a misurare l'apertura della maglia hanno uno spessore di almeno 1 mm, ma non superiore a 3 mm, e deve avere bordi smussati.

5. Nel misurare una maglia stirata non viene esercitata alcuna altra forza tranne quella manuale per mettere in tensione il misuratore.

Articolo 6 quater

Procedura di misurazione

1. La rete da misurare non può essere gelata. L'ispettore seleziona 20 maglie della rete, nel caso del tremaglio la parte della rete avente le maglie più piccole.

2. L'ispettore misura l'apertura di ogni maglia inserendo il misuratore nella maglia, nella diagonale più lunga, e stirandola manualmente sino a che i lati della maglia sono tesi e diritti.

3. La dimensione delle maglie corrisponde alla media aritmetica, espressa in millimetri, arrotondata per eccesso al millimetro successivo, dei risultati della misurazione di ciascuna delle maglie selezionate e misurate.

4. Le misurazioni non sono in alcun caso effettuate sulle seguenti maglie:

— le maglie all'estremità superiore o inferiore di una relinga laterale fissata ad una cima d'armamento o ad un supporto, o altri dispositivi di attacco;

▼M1

— le maglie delle prime due file di maglie vicine a cuciture e corde;

— le maglie rotte o rammendate.

Articolo 6 quinquies

Misurazioni in caso di contestazioni

Se il comandante contesta il risultato della misurazione, l'ispettore seleziona nuovamente e misura 20 maglie in un'altra parte della rete conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 quater. La dimensione delle maglie è allora ricalcolata conformemente all'articolo 6 quater, paragrafo 3, prendendo in considerazione le 40 maglie. Il risultato della misurazione sarà definitivo.

▼B

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1

ALLEGATO

Maglia di rete con o senza nodi

Maglia aperta

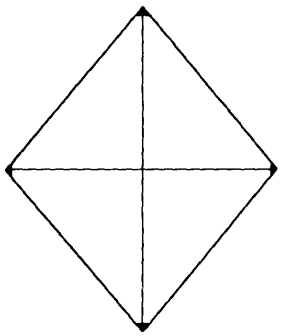

Misuratore di maglie

Maglia stirata

